



Prot.n. 92154/2018
class. 4.8.2 - Fasc. 9/2017
GS

Ancona, 07/06/2018

**ORDINANZA SULL'UTILIZZO DEL DEMANIO MARITTIMO
PER FINALITA' TURISTICHE E RICREATIVE
N° 1 /2018**

IL DIRIGENTE

CONSIDERATA la necessità di emanare disposizioni relative all'uso del litorale marittimo per finalità turistiche e ricreative al fine di garantire la sicurezza dei bagnanti, il decoro e la pulizia delle spiagge, nei limiti delle funzioni e delle competenze conferite al Comune di Ancona dalla vigente normativa di riferimento;

VISTI gli artt. 30, 68, 1161, 1164, 1174 del Codice della Navigazione (R.D. del 30/03/1942, n. 327) e gli artt. 27, 28 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. del 15/02/1952, n.328);

VISTE le disposizioni relative all'esercizio dei bagni pubblici contenute nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTO il D.P.R. del 24/07/1977, n. 616, che dispone la delega alle Regioni delle funzioni amministrative sul demanio marittimo quando l'utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative;

VISTO il D.P.C.M. del 21/12/1995 che identifica le aree demaniali marittime escluse dalla delega di funzioni di cui al D.P.R. del 24/07/1977, n. 616, in quanto riconosciute di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima;

VISTO il citato D.P.C.M. del 21/12/1995 che individua l'area demaniale marittima compresa tra lo stabilimento Fincantieri (incluso) e la foce del fiume Esino (nel territorio comunale di Falconara Marittima) come area di preminente interesse nazionale e pertanto esclusa dalla delega delle funzioni di cui al D.P.R. del 24/07/1977, n. 616;

VISTA la Legge del 24/11/1981, n. 689 ed il D.L.vo 30/12/1999, n. 507, sulla depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi della Legge 25/06/1999, n. 205, art. 1;

VISTO il Decreto del Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 16/10/1991 relativo alla liberalizzazione delle tariffe;

VISTA la Legge del 05/02/1992, n.104 e la D.G.R. Marche 30/01/2001, n. 235, relative all'assistenza, all'integrazione sociale ed ai diritti delle persone disabili;

VISTA la Legge del 24/12/1993, n. 494, recante disposizioni sul rilascio delle concessioni demaniali marittime;

VISTA la Circolare n. 5171242 del 07/05/1994 del Ministero della Marina Mercantile (ora Ministero delle Infrastrutture e Trasporti) che detta direttive sulla "Disciplina dell'uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione - Ordinanze balneari", così come integrata dalle Circolari n. 12 del 20.07.1994 e n. 22 del 10/04/1995;

VISTO il D.L.vo del 05/02/1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, ed il D.L. vo. 03/04/2006, n. 152 recante norme in materia ambientale;

VISTO il D.L.vo del 31/03/1998, n. 114, inerente la riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma della Legge 15/03/1997, n. 59, art. 4, comma 4;

VISTA la L.R. Marche del 17/05/1999, n. 10, art. 31, relativa alla delega ai Comuni dell'esercizio delle funzioni amministrative sul demanio marittimo;

VISTO il D.L.vo del 18/08/2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza";

RITENUTO opportuno uniformarsi, per quanto possibile, alla D.G.R. Marche 10/04/2001 n. 696 avente ad oggetto lo schema di ordinanza per la regolamentazione, sul territorio della Regione Marche, delle aree ed attività demaniali comprese nelle competenze trasferite dallo Stato agli Enti locali per effetto del D.P.R. 24/07/1977, n. 616, art. 59 e della Legge 15/03/1997, n. 59 nonché dai discendenti provvedimenti statali e regionali;

VISTA la Legge Costituzionale n. 3 del 18/10/2001 in materia di ripartizione di funzioni amministrative tra Stato ed Enti Locali;

VISTO il Regolamento regionale 13/05/2004, n. 2, recante le norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 30/03/2010 indicante i criteri per la determinazione dei divieti di balneazione;

VISTA la D.G.R. Marche del 23/04/2012, n. 546, riguardante gli adempimenti relativi all'applicazione del D.L.vo 116/08 e del D.M. 30 marzo 2010;

VISTA la Deliberazione n. 46 del Consiglio regionale delle Marche del 24/04/2012 recante modifiche al Regolamento regionale 13/05/2004, n. 2;

VISTA la L.R. Marche 14/11/2014, n. 29, art. 49, recante ulteriori modifiche al Regolamento regionale 13/05/2004, n. 2;

VISTO il Regolamento comunale per la tutela del benessere degli animali e la loro convivenza con i cittadini approvato con con atto del Consiglio Comunale n. 120 del 14/03/2017 e s.m.i.;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni delle normative in materia;

ORDINA

ARTICOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per quanto nella premessa normativa evidenziato, l'ambito di applicazione della presente ordinanza è individuato in tutte quelle attività aventi finalità turistiche e ricreative che si svolgono sull'area demaniale marittima del Comune di Ancona compresa tra il colle Guasco a nord-ovest e lo scoglio detto "della Vela" a sud-est (limite del territorio comunale) ad eccezione delle aree interdette al transito ed allo stazionamento delle persone a seguito di ordinanze del Comune di Ancona e della Capitaneria di Porto;

2. Al fine della predisposizione di tutto quanto occorre per lo svolgimento in sicurezza delle attività estive sulle spiagge del litorale di competenza, la stagione balneare è compresa tra il 1° aprile e il 30 settembre di ogni anno;
3. Ogni stabilimento, nell'arco della stagione balneare come sopra definita, deve iniziare la propria attività entro il 30 giugno e terminarla non prima del 31 agosto, fermo restando il rispetto di quanto indicato al successivo articolo 3;
4. Fatto salvo quanto stabilito da questo articolo, i titolari degli stabilimenti balneari possono utilizzare gli spazi in concessione per l'accoglienza turistica durante tutto l'anno. L'Amministrazione Comunale potrà tuttavia stabilire periodi di utilizzazione più brevi.

ARTICOLO 2

ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE

1. Fatte salve le zone permanentemente o temporaneamente interdette con apposite Ordinanze dell'Autorità marittima o comunale, opportunamente segnalate con appositi cartelli, è riservata alla balneazione la zona di mare per una profondità di metri 300 dalla battigia. Nel tratto di costa delimitato a nord-ovest dal colle Guasco ed a sud-est dallo "scoglio del Trave" ed in quello compreso tra la perpendicolare al mare dalla chiesa di Santa Maria di Portonovo e lo scoglio detto "della Vela", tenuto conto della particolare morfologia della costa, tale profondità è ridotta a metri 100;
2. Le zone di mare riservate alla balneazione sono segnalate con le modalità indicate dall'Autorità Marittima competente.

ARTICOLO 3

SERVIZIO DI SALVATAGGIO

1. I titolari degli stabilimenti balneari garantiscono il servizio di salvataggio nel periodo compreso tra il secondo sabato di giugno e la prima domenica di settembre, secondo le modalità indicate dalla Autorità Marittima competente;
2. Il servizio di salvataggio è comunque garantito durante il primo fine settimana del mese di giugno;

3. Il servizio di salvataggio deve essere garantito almeno dalle ore 10,00 alle ore 18,00;
4. Nel rispetto della fascia oraria di cui al comma 3, il Comune potrà stabilire che nel periodo di tempo compreso tra le ore 13,00 e le ore 15,00 il servizio di salvataggio sia garantito per postazioni limitrofe anzichè per ogni singola postazione, in modo che sia comunque assicurata la continuità del servizio medesimo. Di tale situazione sarà dato avviso al pubblico mediante apposito cartello e bandiera gialla issata;
5. L'Amministrazione Comunale, per esigenze motivate e per tratti di litorale specifici, potrà derogare, d'intesa con l'Autorità Marittima competente, alle fasce orarie di cui al comma 3 nonché stabilire periodi più ampi rispetto a quelli fissati dalla presente ordinanza, dandone comunicazione al pubblico mediante l'installazione di appositi cartelli;
6. Gli stabilimenti balneari che intendono rimanere aperti esclusivamente per elioterapia nei periodi antecedenti e successivi a quelli stabiliti dal comma 1 non sono tenuti ad assicurare il servizio di salvataggio ma devono esporre una bandiera rossa ed un apposito cartello, redatto almeno in italiano ed in inglese, recante il seguente avviso: "Stabilimento aperto esclusivamente per elioterapia – Spiaggia sprovvista del servizio di salvataggio";
7. Sulle spiagge libere il servizio di salvataggio è garantito dall'Amministrazione Comunale. Nei tratti di spiaggia libera dove il servizio di salvataggio non sarà garantito, l'Amministrazione Comunale installerà appositi cartelli, redatti almeno in italiano ed in inglese, indicanti la mancanza del servizio stesso. La distanza tra ogni cartello non potrà essere superiore ai centocinquanta metri;
8. L'Amministrazione Comunale sarà tenuta alla sorveglianza e alla manutenzione dei cartelli relativi alle spiagge libere.

ARTICOLO 4

USO DELLE SPIAGGE

1. Sulle spiagge e nelle acque del litorale indicate nel precedente articolo 1, comma 1, durante tutto l'anno è vietato:
 - a) campeggiare con tende, roulotte, camper ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tal fine, nonché pernottare;

- b) transitare e sostare con automezzi, motociclette, ciclomotori e veicoli di ogni genere, eccettuati quelli di soccorso, quelli adoperati per la pulizia e la sistemazione della spiaggia e quelli eventualmente utilizzati per il rimessaggio di imbarcazioni nell'ambito delle aree in concessione, per i tempi strettamente necessari alle relative operazioni;
- c) effettuare riparazioni su apparati motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni e ai natanti in genere, al di fuori delle zone consentite;
- d) depositare, distendere o manutenzionare reti da pesca o similari;
- e) accendere fuochi, introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza la prescritta autorizzazione;
- f) tirare a secco, lasciare in sosta, ricoverare, alare, depositare natanti e scafi di qualsiasi genere, comprese le piccole imbarcazioni, pattini, mosconi e simili, windsurf, jole, canoe, sandolini, al di fuori delle aree indicate nel successivo articolo 9 ad eccezione dei mezzi destinati alle attività di salvataggio ed assistenza ai bagnanti e quelli a servizio delle Autorità competenti, fatti salvi inoltre i casi di forza maggiore ovvero di avaria dell'imbarcazione e salvo quanto previsto per i concessionari di spiaggia all'articolo 7, comma 1, lettera d) della presente ordinanza;

2. Negli stessi ambiti di cui al comma 1, durante la stagione balneare è vietato:

- a) occupare con qualsiasi impianto o attrezzatura la fascia di m 5,00 dalla battigia, che deve essere lasciata in ogni caso sgombera per assicurare il libero transito e il più rapido soccorso ai bagnanti;
- b) praticare qualsiasi tipo di gioco che possa costituire pericolo per l'incolumità delle persone, recare turbativa alla pubblica quiete, nonché danno all'igiene dei luoghi, fatta salva la possibilità di praticare gli stessi all'interno degli spazi appositamente attrezzati e all'uopo autorizzati dall'Amministrazione Comunale. Parimenti è fatta salva la possibilità di organizzare feste, animazioni ed altre forme di intrattenimento all'interno delle aree oggetto di concessione demaniale marittima, sempre che non vengano installate strutture non previste dal titolo concessorio, seppure provvisorie, e ferme restando le autorizzazioni, i nullaosta e gli altri provvedimenti previsti da normative specifiche riferite al tipo di

manifestazione che si intende effettuare, di cui il concessionario è tenuto a munirsi autonomamente;

- c) tenere alto il volume di apparecchi di diffusione sonora, nonché farne uso nella fascia oraria compresa fra le ore 13,00 e le ore 16,00 eccettuati, ovviamente, gli avvisi di pubblica utilità diramati per via interfonica mediante altoparlanti, restando in ogni caso salve le speciali prescrizioni imposte da altre competenti Autorità;
- d) effettuare le operazioni di pulizia delle spiagge con l'ausilio di mezzi meccanici dalle ore 09,00 alle ore 19,30, allo scopo di evitare che tali mezzi costituiscano pericolo o intralcio per i bagnanti;
- e) lasciare nei tratti di spiaggia libera, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, attrezzature da spiaggia (lettini, sdraio, sedie, etc.), tende o qualsiasi altra struttura;
- f) spostare, occultare o danneggiare segnali fissi galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, etc.), posti a tutela della pubblica incolumità e salute;
- g) tuffarsi dalle scogliere, moli, strutture emerse o da altri siti;
- h) dalle ore 01,00 alle ore 05,00 antimeridiane utilizzare le attrezzature balneari quali sdraio, lettini e ombrelloni.

ARTICOLO 5

ACCESSO DEGLI ANIMALI IN SPIAGGIA

1. Nelle aree di cui al precedente articolo 1, comma 1, nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 30 settembre è vietato l'accesso agli animali compresi quelli d'affezione in ragione della limitata superficie delle stesse e del massimo afflusso turistico nel litorale anche se provvisti di museruola e guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi e cineoperatori. Sono esclusi dal divieto i cani guida per non vedenti ed i cani in possesso di brevetto per il soccorso in acqua riconosciuti dall'E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofilia Italiana) condotti da personale munito di brevetto assistente bagnanti. Sia i cani guida che quelli da soccorso dovranno durante la permanenza in spiaggia essere tenuti al guinzaglio, indossare l'apposita imbracatura, essere coperti da idonea assicurazione per danni a terzi ed essere in regola con le vaccinazioni previste dalla vigente normativa. I loro conduttori dovranno farsi riconoscere indossando una maglietta

distintiva del servizio di salvataggio ed avere al seguito idoneo sistema per la raccolta delle deiezioni le quali in nessun caso dovranno permanere sulla spiaggia.

L'Amministrazione Comunale si riserva di individuare e di attrezzare idonee aree demaniali marittime libere da concessioni da destinare ad uso esclusivo di utenti con animali d'affezione al seguito;

2. Nel periodo dell'anno escluso dal divieto di cui al precedente comma 1 l'accesso degli animali d'affezione agli arenili è subordinato alle norme e regolamenti vigenti in materia e comunque alle seguenti disposizioni a carico dei conduttori:
 - a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una lunghezza non superiore a m 1,50;
 - b) portare con se una museruola rigida o morbida da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
 - c) essere dotati di idonei strumenti atti alla raccolta delle deiezioni prodotte che dovranno essere rimosse immediatamente dalla spiaggia.

ARTICOLO 6

DISCIPLINA PER GLI STABILIMENTI BALNEARI **- DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

1. I concessionari delle strutture balneari devono garantire il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti secondo le modalità previste nella presente ordinanza e nell'ordinanza di sicurezza balneare emanata dall'Autorità Marittima competente;
2. I concessionari di tutte le strutture balneari devono:
 - a) esporre in luoghi ben visibili dagli utenti, per tutta la durata della stagione balneare, copia della presente ordinanza, una tabella contenente l'orario di apertura dello stabilimento, nonché le tabelle delle tariffe applicate per i servizi resi;
 - b) curare l'estetica, il decoro, l'igiene e la pulizia dello stabilimento e dell'arenile fino al battente del mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia;

- c) sistemare i materiali di risulta in appositi contenitori chiusi, in attesa dell'asporto da parte degli operatori del gestore della raccolta dei rifiuti; i rifiuti solidi urbani dovranno comunque essere trasportati, a cura del concessionario, nei cassonetti predisposti dalle ditte e/o aziende incaricate del servizio di ritiro dei rifiuti, negli orari e con le modalità fissate dalle stesse;
- d) esporre in modo ben visibile al pubblico un quadro illustrativo degli interventi da attuarsi in caso di pronto soccorso agli asfittici, nonché sui pericoli derivanti dall'immersione in acqua a breve distanza dai posti e sulla pericolosità della balneazione in prossimità delle scogliere e dei pennelli frangiflutto;
- e) consentire a tutti ed in qualsiasi momento il transito per il libero accesso al mare ed alla fascia di libero transito di m 5,00 dalla linea di battigia, realizzando corridoi liberi da qualsiasi occupazione di larghezza non inferiore a m 2,00;
- f) liberare, al termine della stagione balneare, l'area scoperta destinata alla posa degli ombrelloni dagli eventuali sostegni posizionati per il loro fissaggio e dalle altre attrezzature similari;
- g) installare gli ombrelloni sull'arenile in modo tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare, quando non diversamente regolamentato dai piani di spiaggia o dall'atto concessorio, devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate fra i paletti degli ombrelloni: m 3,00 tra le file o settori e m 2,30 fra gli ombrelloni della stessa fila. E' consentito ridurre quest'ultima distanza fino a m 2,20, aumentando la prima misura della corrispondente lunghezza, affinché la somma delle due sia sempre di m 5,30.

Sulle aree in concessione è consentita altresì l'installazione di ombrelloni con un diametro massimo di m 6,00, nonché, in luogo ed oltre agli ordinari ombrelloni, di altri sistemi di ombreggio di facile rimozione, a condizione che presentino strutture di sostegno solo verticali, che siano posti in modo tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti e non precludere la vista del mare e che non siano in contrasto con il vigente piano di spiaggia;

- h) evitare di collocare ostacoli (aste ombrelloni, imbarcazioni, etc.), in caso di concessioni demaniali contigue, a distanza non inferiore di m 1,50 dalla linea di confine della concessione;
- i) predisporre percorsi perpendicolari alla battigia al fine di rendere possibile l'accesso

al mare ai soggetti portatori di handicap, mediante idonei camminamenti che consentano l'abbattimento di ogni impedimento alla fruibilità delle spiagge da parte dei disabili; fermo restando l'obbligo di adottare ogni accorgimento ai sensi della Legge 05/02/1992, n.104 e della D.G.R. Marche 30/01/2001, n. 235;

3. Gli stabilimenti che autorizzano l'accesso nelle aree in concessione agli animali d'affezione devono essere organizzati per fornire l'attrezzatura necessaria per il benessere degli stessi in ottemperanza alle norme e regolamenti vigenti.

ARTICOLO 7

DISCIPLINA PER GLI STABILIMENTI BALNEARI

- DISPOSIZIONI DI CARATTERE PARTICOLARE E NORME DI COMPORAMENTO

1. Negli stabilimenti balneari devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di trattamento dello scarico è vietato l'uso di shampoo o sapone; i concessionari / titolari di stabilimenti balneari devono, in tal caso, apporre in prossimità di tali docce, idonei cartelli monitori (di divieto);
- b) i servizi igienici per disabili devono essere dotati di apposita segnaletica arancione, riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata individuazione;
- c) fatto salvo quanto previsto nei piani di spiaggia già approvati dall'Amministrazione Comunale, i concessionari possono attrezzare, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, qualora già non previsto nel titolo concessorio, all'interno delle aree oggetto del titolo concessorio e, comunque, di massima nelle zone retrostanti l'ultima fila di ombrelloni, spazi per il gioco (ad esempio beach volley, beach basket, campo bocce, calcetto, campi attrezzati per ginnastica, tappeto elastico, altalene, scivoli, giostre, etc.), esclusivamente su sabbia battuta o comunque senza costruzione di pavimentazione. I concessionari devono assumere le precauzioni necessarie al fine di evitare disturbo e danno ai bagnanti ed ai frequentatori delle spiagge, con l'istallazione intorno a detti spazi di una rete di protezione (rete in fibra vegetale o sintetica del tipo di quelle adoperate per la pesca) alta almeno cinque metri e sorretta da paletti posti intorno al perimetro del campo da gioco;

- d) i concessionari di spiaggia potranno ospitare, nel tratto di arenile in concessione, windsurf ed imbarcazioni solo previa individuazione di apposita area interna allo stabilimento, che va vincolata a tale specifico utilizzo, il tutto nel pieno rispetto delle concessioni in vigore e delle pertinenti norme di attuazione del piano di spiaggia;
- e) i lavori di ristrutturazione autorizzati dovranno rimanere sospesi durante la stagione balneare, salvo specifica deroga da parte dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 8

LOCAZIONE DI NATANTI DA DIPORTO

1. La locazione di piccoli natanti a remi o a pedali destinati al diporto dei bagnanti, comunemente denominati jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi a remi ed a pedali e simili, nonché delle tavole a vela e piccole imbarcazioni a vela con superficie velica non superiore a m 4,00 da parte dei concessionari è svolta in base alle disposizioni tecniche impartite dall'Autorità Marittima competente in ordine alla sicurezza della navigazione;
2. I concessionari degli stabilimenti balneari possono depositare tali unità in apposite aree all'interno della concessione, in modo da assicurare l'incolumità dei bagnanti e nel rispetto di eventuali disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 9

CORRIDOI DI LANCIO

1. I concessionari di stabilimenti balneari e di aree per alaggio imbarcazioni possono installare nella fascia di mare antistante la concessione, in base alle prescrizioni e modalità indicate dall'Autorità Marittima competente, dalla Regione Marche e previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, un corridoio ad uso pubblico per l'attraversamento della fascia di mare destinata alla balneazione;
2. Sentita l'Autorità Marittima competente, nel rispetto delle prescrizioni e delle modalità impartite dalla Regione Marche e previa autorizzazione del Comune, analoghi corridoi possono essere individuati da operatori turistici e da privati nelle zone di mare che fronteggiano le spiagge e gli arenili destinati alla libera utilizzazione, in ragione del fronte a mare disponibile e della frequentazione della spiaggia o dell'arenile da parte dei bagnanti.

3. Le istanze per il posizionamento dei corridoi di lancio dovranno essere presentate all'Amministrazione Comunale entro il 20 maggio di ciascun anno. Il Comune, sentita l'Autorità Marittima, adotta i relativi provvedimenti entro e non oltre il 10 giugno. La distanza tra ciascun corridoio di lancio non potrà essere inferiore a a metri cinquecento, potrà essere ammessa deroga alla stessa limitatamente ai corridoi di lancio richiesti dai titolari di concessioni demaniali marittime per attività collaterali. La distanza non potrà comunque essere inferiore a metri duecentocinquanta.

ARTICOLO 10

ZONE DESTINATE ALL'ALAGGIO E ALLA SOSTA DI IMBARCAZIONI

1. Nelle zone destinate all'alaggio e alla sosta delle imbarcazioni da pesca e da diporto, nonché nei tratti di mare ad esse prospicienti da segnalarsi opportunamente attraverso i corridoi di lancio di cui al precedente articolo 9, è vietata la balneazione e tutte le attività non direttamente riconducibili alla descritta destinazione (installare ombrelloni, utilizzare sedie, materassini, etc.).

ARTICOLO 11

RIMOZIONE DI SCIFI ED OGGETTI INCUSTODITI SULL'ARENILE

1. Nel caso di rinvenimento in qualsiasi parte della spiaggia, ivi compreso l'arenile, di scifi ed oggetti incustoditi di qualunque genere e tipologia in violazione dell'art. 4 della presente ordinanza, l'Amministrazione Comunale provvederà alla loro rimozione secondo quanto prescritto dal Codice Civile e dal Codice della Navigazione;

ARTICOLO 12

CELEBRAZIONI DI MATRIMONI CIVILI SULL'ARENILE

1. Sulle spiagge del litorale indicate nel precedente articolo 1, comma 1, è consentita la celebrazione di matrimoni con rito civile con l'esclusione della fascia di m 5,00 dalla battigia destinata al libero transito. L'Amministrazione Comunale potrà dedicare una porzione di arenile a tale funzione purchè il sito sia destinato alle celebrazioni, con carattere di periodicità, così come indicato dal Ministero dell'Interno.

ARTICOLO 13
DISPOSIZIONI FINALI

1. Sono abrogate tutte le precedenti ordinanze in contrasto con il presente atto;
2. La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari di spiaggia in un luogo visibile al pubblico per tutta la durata della stagione balneare;
3. E' fatto obbligo a chiunque di osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza. Ai contravventori, salvo che il fatto non costituisca reato, sono irrogate le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione;
4. Le sanzioni amministrative di cui al precedente comma 3 sono irrogate dal Comune di Ancona secondo le disposizioni della L.R. Marche 10/08/1998, n. 33;
5. Gli Agenti di Polizia Municipale e di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza;
6. La presente ordinanza è pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Ancona, sul sito internet del Comune di Ancona (www.comune.ancona.gov.it), all'Albo della Capitaneria di Porto di Ancona e viene inviata ed agli uffici comunali interessati oltre che ai concessionari di spiaggia presenti nell'ambito territoriale di applicazione.

IL DIRIGENTE

(Dott. Arch. Giacomo Circelli)



